



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

P.zza G.Marconi n.1 - c.a.p.30020 - tel.0421/659198 r.a. - fax.0421/572835 - p.i.00624120275
E-mail: noventadipiave@provincia.venezia.it

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

approvato con provvedimento di C.C. n.--15----del-16.03.2006--

ART. 1

Campo di applicazione

ART. 2

Compiti della C.C.V.L.P.S.

ART.3

Composizione e durata in carica della CCVLPS

ART.4

Nomina della Commissione

ART.5

Convocazione

ART.6

Luogo delle Riunioni, Pareri e Verbali delle Adunanze

ART.7

Verifica del Rispetto delle Misure e delle Cautele Prescritte dalla Commissione

ART.8

Spese di Funzionamento della Commissione

ART.9

Richieste di Intervento della Commissione

ART.10

Entrata in Vigore

ART.1

Campo di Applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) prevista dall'art.141 bis del Regolamento per l'esecuzione del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed istituita con Deliberazione della Giunta Comunale N. 75 del 28/04/2005.

ART.2

Compiti della CCVLPS

1)La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

- a)- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b)- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c)- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d)- accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
- e)- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a)- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b)- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Per i locali ed impianti con capienza complessiva **pari o inferiore a 200 persone**, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno

ART.3

Composizione e Durata in Carica della CCVLPS

1)- Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Noventa di Piave è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b)- dal comandante della polizia locale o suo delegato;
- c)- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio A.U.L.S.S. N. 10 "Veneto Orientale" o da un medico dallo stesso delegato;
- d)- dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e)- dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f)- da un esperto di elettrotecnica o suo supplente;

- g)- da uno o più esperti (eventualmente aggregati) in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- h)-su espressa richiesta, da un rappresentante degli esercenti di pubblico spettacolo e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.
- 2)- I membri supplenti partecipano alla Commissione soltanto in caso di assenza del corrispondente membro effettivo. Gli altri membri partecipano di diritto alla Commissione in ragione del loro ufficio. Gli esperti di cui alle lettere f), g),e h) del comma 1 sono rieleggibili.
- 3)- La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART.4

Nomina della Commissione

- 1)- La Commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
- 2)- La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica e dei loro supplenti è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, sul territorio comunale.
- 3)- La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno o più supplenti. I designati devono essere scelti tra persone con specifica e comprovata qualificazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
- 4)- La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
- 5)- I componenti delegati, che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico.
- 6)- Un dipendente comunale è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART.5

Convocazione

- 1)- La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato a mezzo telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
- 2)- Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
- 3)- Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
- 4)- L'invito è effettuato almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
- La data della riunione, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare al lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e/o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART.6

Luogo delle Riunioni, Pareri e Verbali delle Adunanze

- 1)- Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
- 2)- Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti necessari (vedi articolo 3, c.l lettere a-f) E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
- 3)- Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.
- 4)- Per ogni seduta, il segretario provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla Commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale all'ufficio competente per il provvedimento finale, nonchè agli altri uffici eventualmente indicati dalla Commissione. Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.

ART. 7

Verifica del Rispetto delle Misure e delle Cautele Prescritte dalla Commissione

- 1)-Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico A.U.L.S.S.competente per territorio, dal comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
- 2)- L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato, in forma scritta, al presidente della Commissione.

ART.8

Spese di Funzionamento della Commissione

- 1)-Le spese di sopralluogo sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti, soggetti alla vigilanza della Commissione. Ai componenti tecnici, esterni della Commissione, viene riconosciuto un gettone di presenza. Nessun compenso spetta pertanto ai rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti a partecipazione facoltativa.
- 2)- Con apposito provvedimento di Giunta Comunale verrà stabilito l'ammontare del compenso da corrispondere per ogni singola seduta. La verifica delle condizioni di solidità di sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo è subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di sopralluogo, nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La Giunta Comunale potrà, altresì, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria per l'esame delle pratiche, nonchè individuare le eventuali tipologie di manifestazioni di particolare interesse pubblico e senza finalità di lucro da esonerare in tutto o in parte dal pagamento dei diritti sopra indicati.

ART.9

Richieste di Intervento della Commissione

- 1)- L'intervento della Commissione deve essere richiesto dall'organizzatore dell'evento temporaneo o dal proprietario della struttura permanente con domanda in bollo, diretta al Sindaco, da presentarsi nei termini di seguito indicati:
 - a)- impianti fissi: almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione) e/o nella fase di sopralluogo di verifica a lavori ultimati;
 - b)- manifestazioni temporanee: almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
- 2)- La Commissione stabilisce per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

3)- In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato al punto precedente e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo possibile di ciò che deve essere verificato.

4)- Fatte salve le esclusioni previste dall'art. 141, c. 2 del T.U.L.P.S. del Regolamento per l'esecuzione del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per le manifestazioni realizzate con allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, già autorizzate dalla Commissione Comunale entro i due anni precedenti, potrà far fede la responsabile dichiarazione dell'organizzatore dell'evento stesso, senza, in ogni caso, dover sentire il parere della Commissione; resta inteso che l'autorizzazione comunale, in questi casi, richiederà l'esigenza di avere le certificazioni di fine lavoro (corretto montaggio del palco, dichiarazione di conformità impianti elettrici ecc.) e la loro acquisizione da parte del Comune, per completezza di atti;

ART.10

Entrata in vigore

1)- Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2)- Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

3)- Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001.